



AVVISO DI ACCERTAMENTO
LEGGE REGIONALE n. 13 DEL 15.10.2008

1 – Obblighi per gli utenti (art. 1 L.R. n. 13 del 15.10.2008)

Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a unirsi di idoneo e valido titolo di viaggio ovvero del titolo che da diritto alla libera circolazione, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo alla richiesta degli agenti accertatori.

2 – Sanzioni per i trasgressori di cui all' art. 1 L.R. n. 13 del 15.10.2008

L'inosservanza di tali obblighi comporta sanzioni amministrative pecuniarie comprese **tra 40 e 150 volte la tariffa della prima fascia chilometrica del servizio utilizzato.**

3 – Sanzioni per i trasgressori di cui art. 29 del DPR 753/80

L'inosservanza di tali obblighi comporta sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 103,00 ad un massimo di 309,00 con riserva nel risarcimento del danno derivante previo accertamento e notifica.

4 – Sanzioni per contraffazione e alterazione titoli di viaggio (ex art. 465-466 C.P. e art. 41 D. Lgs 507/99)

Tali inosservanze comportano sanzioni amministrative pecuniarie comprese **tra 40 e 150 volte la tariffa della prima fascia chilometrica del servizio utilizzato oltre al valore del titolo abusivamente utilizzato.**

5 – Regolazione presso gli uffici aziendali.

Agli utenti che nei sette giorni successivi alla contestazione immediata o alla notificazione del verbale di accertamento e contestazione presentino ai competenti Uffici Aziendali il documento di viaggio nominativo regolarmente validato in data anteriore a quella dell'accertamento stesso è applicata la sola sanzione di € 5,00.

Tale sanzione non è dovuta se si tratta di tessera di libera circolazione.

AVVERTENZE

L'autore della violazione o l'esercente la potestà può avvalersi dell'art 6 nella L.R. n. 13 del 15.10.2008 ed in particolare può:

- Inviare entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica eventuali scritti difensivi indirizzati presso la sede operativa CIVITARESE VIAGGI SRL in Corso Vittorio Emanuele II, 66026 Ortona. CH o richiesta scritta di essere ascoltato.
- Liberarsi di ogni obbligazione effettuando il pagamento:
 - in misura minima direttamente all'agente accertatore o comunque entro il termine di sette giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di contestazione nel qual caso sono dovute le spese di notifica.
 - in misura ridotta, ma più favorevole tra il doppio della minima ed un terzo della massima sanzione prevista entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione oltre alle spese del procedimento
 - in caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni si provvederà ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 18 L. 689/81, mediante ordinanza o ingiunzione che costituisce titolo esecutivo da parte del Direttore d'Esercizio dell'Azienda ciò potrà comportare un'elevazione dell'importo della sanzione oltre alle spese del procedimento.

